13-NOV-2026
da pag. 26 / foglio 1

ItaliaOggi
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 14258 Diffusione: 13103 Lettori: 73000 (Data Stampa 0006901)

DATA STAMPA
45° Anniversario

Con il secondo acconto si versa il 10% del maggior reddito concordato e il 3% per l'Irap

Data Stampa 6901-Data Stampa 6901
Data Stampa 6901-Data Stampa 6901

Cpb, extra entro il 30 novembre

Pagano i nuovi aderenti col metodo storico, non i rinnovi

DI GIULIANO MANDOLESI

In arrivo il primo adempimento per chi, entro lo scorso 2 novembre, ha aderito al concordato preventivo biennale per gli anni '26-'27: il 30 novembre va versata la maggiorazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap se si usa il metodo storico. Restano invece esclusi dal versamento della maggiorazione coloro che, dopo aver applicato il concordato nel biennio 2024-2025, hanno rinnovato l'accordo fiscale per il 2026-2027. Per questi soggetti, infatti, il decreto Omnibus ha previsto la disapplicazione sia della maggiorazione del 10% sui redditi sia di quella del 3% sul valore della produzione netta. Questa è una delle conseguenze operative derivanti dal dlgs 13/2024 e dalle novità introdotte dal dlgs 148/2026, che ha separato il trattamento dei nuovi ingressi da quello dei rinnovatori del patto fiscale.

Nuove adesioni, maggiorazione con il metodo storico. L'articolo 20, commi da 1 a 3, del dlgs 13/2024 stabilisce che gli acconti dei periodi concordati siano determinati secondo le regole ordinarie, tenendo però conto del reddito e del valore della produzione netta accettati dal contribuente. Per il primo periodo d'imposta di adesione, se si utilizza il metodo storico di determinazione degli acconti, il comma 2, lettera a), impone il versamento di una maggiorazione del 10% della differenza positiva tra il reddito concordato per il 2026 e quello d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il 2025 (rettificato secondo gli articoli 15 e 16 dello stesso decreto). Il medesimo meccanismo opera per l'Irap con la lettera b) del secondo comma, che prevede una maggiorazione del 3% della differenza positiva tra il valore della produzione netta concordato e quello dichiarato per l'anno precedente, dopo le rettifiche dell'articolo 17. Le somme descritte sono versate entro il termine della seconda o unica rata dell'acconto, ordinariamente fissato al 30 novembre.

In alternativa, come disciplinato alla successiva lettera c) del comma 2, è concessa agli aderenti al patto fiscale la possibilità di determinare l'acconto con metodo previsionale, ovvero sulla base dell'imposta relativa al periodo in corso, con la seconda rata di acconto calcolata come differenza tra l'acconto complessivamente dovuto in base al reddito e al valore della produzione netta concordati e quanto versato con la prima rata calcolata secondo le regole ordinarie. Per società e associazioni trasparenti, come chiarito al paragrafo 6.13 della circolare n. 18/E del 2024, la maggiorazione sulle imposte sui redditi calcolata con il metodo storico deve essere versata pro quota dai soci o associati.

Chi ha rinnovato il Cpb non versa la maggiorazione. L'articolo 28, comma 1, lettera e), del dlgs 148/2026 ha inserito nell'articolo 20 del decreto Cpb il comma 3-bis, secondo cui, in caso di rinnovo, non si applicano né il comma 2 né il comma 3. Chi ha aderito al Cpb 2024-2025 e prosegue senza interruzioni nel biennio 2026-2027 determina quindi gli acconti secondo il comma 1, tenendo conto dei valori concordati.

La soluzione era stata già anticipata dalla Faq n. 2 del 3 giugno 2026 dell'Agenzia delle entrate. Il chiarimento muoveva dal dato letterale della norma, che collega le maggiorazioni al "primo periodo d'imposta di adesione", e concludeva che non fossero dovute per il rinnovo del biennio immediatamente successivo. Il decreto Omnibus ha poi trasformato l'interpretazione in norma. L'esonero presuppone però la piena continuità tra i bienni: se, ad esempio, il concordato 2024-2025 è cessato e il contribuente aderisce nuovamente per il 2026-2027, l'opzione costituisce una nuova adesione e torna applicabile la maggiorazione.

© Riproduzione riservata



Con il metodo previsionale la maggiorazione non è dovuta



ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - DS6901 - S.30527 - L.1747 - T.1746